



Settore Servizi educativi ed istruzione

C.so A.Pio, 92 – 41012 Carpi (Mo)

Tel. 059/649710 Fax 059/649719

e-mail: pubblica.istruzione@terredargine.it

www.terredargine.it

**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA
AI SENSI DELL'ART. 13, comma 3 DELLA Legge 104/1992 (T.V.)
DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (L.I.S.)
A FAVORE DI ALUNNI/E SORDI/E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE**

Durata: 1 settembre 2023 - 31 agosto 2025

(ai sensi dell'art. 23 comma 15, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

INDICE

PARTE 1	4
Indicazioni generali	4
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.....	4
Art. 2 – DURATA DELL’ APPALTO.....	7
PARTE 2	8
Relazione descrittiva della prestazione	8
Art. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.....	8
Art. 4 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	10
Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA.....	12
Art. 6 – SOPRALLUOGO	12
Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO STIMATO	13
Art. 8 – PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	14
Art. 9 – CONTROLLI DI CONFORMITÀ.....	18
Art. 10 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.....	20
PARTE 3	21
Relazione giuridica della prestazione utile alla predisposizione dello schema di contratto	21
CAPO I: NORME DI RIFERIMENTO, DATI GENERALI, MODALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE	21
Art. 11 – NORME REGOLATRICI	21
Art. 12 – OPZIONI.....	24
Art. 13 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL’APPALTO	25
Art. 14 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.....	27
Art. 15 – MESSA IN ATTO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE	28
Art. 16 – VALIDITÀ DELL’OFFERTA.....	28
CAPO II: STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
Art. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
Art. 18 – RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	29
Art. 19 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI.....	29
Art. 20 – DOMICILIO FISCALE E RECAPITI.....	30
Art. 21 – LINGUA UFFICIALE	30
Art. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	30
Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DI DANNI/INDENNIZZI	30
Art. 24 – RECESSO	31
Art. 25 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.....	32
Art. 26 – PREZZI E LORO REVISIONE	32

Art. 27 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	33
Art. 28 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA	34
Art. 29 – INADEMPIENZE E PENALI	34
Art. 30 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	35
Art. 31 – OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA.....	37
Art. 32 – COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ.....	38
Art. 33 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	40
Art. 34 – TUTELA DELLA PRIVACY	40
Art. 35 – GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI.....	40
Art. 36 – CONTROVERSIE	41
Art. 37 – DISPOSIZIONI FINALI.....	41

PARTE 1

Indicazioni generali

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 - Disposizioni preliminari riguardanti l'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'OEA (Operatore Economico Aggiudicatario) equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare l'OEA, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato e in tutti i documenti di gara. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni e circostanze di tipo generale e particolari, che possano aver influito sul giudizio dell'OEA circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti.

Si precisa che l'assunzione dell'appalto implica, per l'OEA, l'accettazione degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza.

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti all'oggetto dell'appalto.

1.2 - Caratteristiche dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 t.v. (testo vigente) di assistenza all'autonomia e comunicazione in lingua dei segni italiana (L.I.S.) rivolto ad alunni/e sordi/e frequentanti le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell'Unione delle Terre d'Argine, Ente Locale associato che comprende i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, in provincia di Modena, e a tutte le istituzioni scolastiche in cui siano comunque iscritti alunni/e sordi residenti nel territorio dell'Unione Terre d'Argine.

La specifica delle tipologie di servizio oggetto d'appalto è indicata in *tabella 1.*; gli ordini di scuola e il numero di alunni/e sordi/e nei confronti dei quali l'Unione Terre d'Argine è intervenuta attraverso il Servizio di inclusione scolastica ai sensi dell'art.13, comma 3 della Legge 104/92 nell'a.s. 2022/23, è esposto in *tabella 2.*

Il CPV dell'appalto è: **80340000-9**

Il servizio di inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii. cosiddetto supporto all'autonomia e comunicazione personale in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) a favore di alunni/e sordi/e, oggetto della presente gara, potrebbe articolarsi in Interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) oppure Assistenza alla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) come definito in specifico nella Relazione e al successivo art. 3 e come di seguito evidenziato:

Tab. 1 – Tipologia dei servizi oggetto di appalto

	Tipologia di servizio richiesto
A	Interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.)
B	Assistenza alla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.)

Tab. 2 – Ordini di scuola oggetto di appalto e numero alunni sordi con disabilità certificata ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 T.V. nell'a.s.2022/23

SCUOLA	N. ALUNNI SORDI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 T.V. a.s. 22/23
Scuole secondarie di primo grado	6
Scuole secondarie di secondo grado	8
TOTALE	14

Una descrizione più completa dell'organizzazione richiesta si trova nella parte 2 del Capitolato "Relazione descrittiva della prestazione", mentre il numero degli alunni e di ore di servizio stimato nel presente appalto sulla base dell'incremento statisticamente rilevato negli ultimi 4 anni di crescita dei bambini e alunni sordi aventi diritto al servizio, anche in base alla presumibile iscrizione di alunni sordi presso le scuole secondarie di primo e secondo grado che attualmente frequentano la scuola primaria paritaria Istituto "Figlie della Provvidenza", specializzata nell'accoglienza di alunni/e non udenti, si riscontra nella Relazione tecnica e nell'art. 7 e art. 13 del Capitolato.

Il servizio deve essere erogato dall'OEA con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal presente Capitolato, dalla relazione tecnica e dalle soluzioni migliorative, se proposte dall'OEA in sede di offerta.

La Stazione Appaltante, a sua discrezione e qualora se ne ravvisasse il bisogno, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 si riserva la facoltà di approvvigionarsi di un quantitativo di ore ulteriore rispetto a quelle richieste nel presente Capitolato e comunque in misura non superiore al 50% così come meglio prescritto dal successivo art. 12.

La Stazione Appaltante non garantisce alcun numero minimo giornaliero di ore (es. in caso di sciopero, calamità naturali, epidemia o pandemia, ecc. si può verificare senza alcun preavviso la sospensione del servizio).

Per tutta la durata dell'appalto la OEA dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con propria organizzazione e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

a) Stazione Appaltante	Unione Terre d'Argine, soggetto titolare degli obblighi di cui al D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il quale affida all'OEA il servizio oggetto del presente Capitolato, a seguito di aggiudicazione ad esso favorevole
b) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA) o Ditta o Appaltatore o Impresa aggiudicataria	L'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio risultato aggiudicatario al termine della procedura
c) Servizio di inclusione scolastica cosiddetto supporto all'autonomia e comunicazione personale in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.)	Il servizio di inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii. cosiddetto supporto all'autonomia e comunicazione personale in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) a favore di alunni/e sordi/e frequentanti le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine, che comprende i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, in provincia di Modena, e di tutte le istituzioni scolastiche in cui siano iscritti alunni/e sordi/e residenti nel territorio dell'Unione Terre d'Argine.
d) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o Capitolato	Il presente documento comprensivo delle Specifiche Tecniche
e) Parti	S'intendono la Stazione Appaltante e l'OEA
f) Specifiche Tecniche	Insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'OEA deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante
g) Emergenze	Qualsiasi circostanza imprevista e/o imprevedibile che determini lo scostamento dalle normali condizioni operative del servizio (es. calamità naturali, epidemie o pandemie)
h) Rischi interferenti	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti e concessioni all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI;
i) Ulteriori definizioni	Quando non diversamente specificato, con "Amministrazione" s'intende Unione Terre D'Argine, con "Gara" s'intende la gara da effettuare o effettuata a fronte del Capitolato; con "Contratto" s'intende il complesso delle attività che l'operatore economico è chiamato a compiere per onorare l'accordo formalmente stipulato tra le Parti.

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di due anni scolastici dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2025 con la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici e quindi fino al 31 agosto 2027 come previsto all'art. 12 - Opzioni - del presente Capitolato.

Entro 15 giorni dall'inizio del periodo contrattuale e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno di durata del presente appalto, l'Appaltatore dovrà attivarsi per la preparazione del servizio richiesto.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non derivanti dalla Stazione Appaltante (es. disposizioni normative nazionali e regionali anche in merito alla salute collettiva come la pandemia da SARS COV-2 - Covid 19), non dà diritto all'OEA di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.

Trattandosi di prestazione di interesse pubblico nelle more della stipula del contratto si darà corso all'esecuzione in via d'urgenza, come meglio specificato all'art. 17 del presente Capitolato

Le aperture e le chiusure di ciascun anno scolastico seguiranno un calendario stabilito dalla Committenza (che definisce l'avvio e la chiusura dell'anno scolastico comprese le sospensioni per le festività natalizie, pasquali, del S. Patrono di ognuno dei 4 Comuni costituenti l'Unione Terre d'Argine rispetto alla sede di lavoro, ecc.) che sarà comunicato preventivamente all'Appaltatore insieme ad eventuali ulteriori sospensioni del servizio che dovessero verificarsi. L'Esecutore è comunque tenuto a garantire su semplice richiesta dell'Ente la continuità del servizio alle medesime condizioni, anche oltre la scadenza del contratto, nelle more della conclusione delle procedure di gara funzionali all'individuazione del nuovo contraente e nella misura strettamente necessaria (proroga tecnica), come previsto all'art. 12 - Opzioni del presente Capitolato.

I servizi oggetto del presente Capitolato sono articolati, generalmente, su 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato, e fino al termine delle scuole da calendario scolastico (solitamente fino alla fine della prima settimana di giugno, fatte salve eventuali prosecuzioni relative allo svolgimento degli esami di Stato).

PARTE 2

Relazione descrittiva della prestazione

Art. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ad alunni/e sordi/e con disabilità certificata ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii. frequentanti le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine e consiste nel cosiddetto supporto all'autonomia e comunicazione personale in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.), e a tutte le istituzioni scolastiche in cui siano iscritti alunni sordi residenti nel territorio dell'Unione Terre d'Argine (Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera).

Il servizio si può articolare, come indicato nell' Art. 1.2 del presente Capitolato, in:

a) Interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.)

Si inserisce nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nonché nel più globale Progetto di Vita, predisposto dalle istituzioni scolastiche attraverso i docenti curricolari e di sostegno, oltre che nel Piano Annuale dell'Inclusione di ciascuna Istituzione Scolastica.

Il personale incaricato della parte del servizio a contatto diretto con i destinatari (bambini/e e alunni/e sordi), successivamente denominato *Interprete*, **privilegia gli aspetti più strettamente linguistici, attraverso la traduzione simultanea o asincrona**, a seconda della situazione, nella Lingua dei Segni Italiana dei contenuti disciplinari a supporto dell'intero Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) (di cui all'art. 12 della Legge 104/1992 e successive mm. e ii. e ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto Ministero Istruzione n. 182/2020)

Il servizio dovrà realizzarsi, in ogni caso, nel rispetto delle caratteristiche della figura professionale di supporto all'autonomia e comunicazione già prevista dagli Accordi di Programma Provinciali per l'Inclusione degli alunni con disabilità poiché l'interprete lavora in contesto scolastico e a favore di alunni/e con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, ed opera in analogia con tale figura, in particolare dovrà:

- assumere conoscenze complete sull'alunno in situazione di disabilità in modo da possedere un quadro della sua personalità (oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando – qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno – ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno con disabilità;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, ...), con il gruppo classe di riferimento e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per il benessere dell'alunno in situazione di disabilità nell'ambito del percorso scolastico;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dal servizio educativo o scuola in cui opera;
- sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;
- partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per loro.

L'attività dell'Interprete si inserisce coerentemente nel progetto definito dai docenti curricolari e di sostegno e privilegia gli aspetti più strettamente linguistici del progetto allo scopo di favorire l'effettiva l'inclusione scolastica.

b) Assistenza alla Comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.)

Si inserisce nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nonché nel più globale Progetto di Vita predisposto dalle istituzioni scolastiche attraverso i docenti curricolari e di sostegno, oltre che nel Piano Annuale dell'Inclusione di ciascuna Istituzione Scolastica.

Il personale incaricato della parte del servizio a contatto diretto con i destinatari (bambini/e e alunni/e sordi), successivamente denominato *Assistente alla Comunicazione*, **oltre alla specificità linguistica, attraverso la traduzione simultanea o asincrona**, a seconda della situazione, nella Lingua dei Segni Italiana dei contenuti disciplinari a supporto dell'intero Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) (di cui all'art. 12 della Legge 104/1992 e successive mm. e ii. ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto Ministero Istruzione n°182/2020), **dovrà svolgere la funzione di “facilitatore e mediatore” linguistico nonché culturale**, se necessario.

Il servizio dovrà realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche d'ambito della figura professionale di supporto all'autonomia e comunicazione già prevista dagli Accordi di Programma Provinciali per l'Inclusione degli alunni con disabilità poiché l'interprete lavora in contesto scolastico e a favore di un alunni/e con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 ed opera in analogia con tale figura, in particolare dovrà:

- assumere conoscenze complete sull'alunno in situazione di disabilità in modo da possedere un quadro della sua personalità (più oltre la descrizione dei suoi deficit), partecipando – qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno – ai lavori di messa a punto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato;
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno con disabilità;
- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori, ...), con il gruppo classe di riferimento e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per il benessere dell'alunno in situazione di disabilità nell'ambito del percorso scolastico;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dal servizio educativo o scuola in cui opera;
- sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità per quanto si riferisce l'entrata in servizio e la presenza a scuola;
- partecipare alle attività di formazione e aggiornamento attivate espressamente per loro.

L'attività dell'Assistente alla Comunicazione si inserisce coerentemente nel progetto definito dai docenti curricolari e di sostegno e privilegia gli aspetti più strettamente linguistici del progetto allo scopo di favorire l'effettiva l'inclusione scolastica.

All'interno di un percorso previsto dal P.E.I. il personale sia della tipologia **a)** sia della tipologia **b)**, qualora richiesto, potrà collaborare per la realizzazione di progetti quali percorsi misti o di alternanza scuola-lavoro, di utilizzo di risorse del territorio, percorsi di autonomia o ulteriori progetti che dovessero ritenersi necessari per il raggiungimento delle finalità in oggetto eventualmente promosse dai soggetti firmatari degli Accordi Provinciali e/o distrettuali.

Per ciascun alunno, inoltre, è prevista, per un monte ore medio stimato in **12** ore per ciascun anno scolastico, la presenza dell'operatore assegnato in momenti di programmazione con i docenti, incontri con le famiglie e/o, i servizi socio-sanitari, verifiche di progetti o, in genere, tutte le attività connesse e funzionali alla realizzazione del P.E.I. nella prospettiva di inclusione scolastica e definite *connesse* alla realizzazione del progetto d'inclusione scolastica. In occasione dello svolgimento degli esami di Stato delle scuole secondarie di primo e secondo grado saranno riconosciute **20** ore aggiuntive per ciascun alunno finalizzate all'assistenza durante lo svolgimento delle prove d'esame previste. Alle ore che l'operatore dedicherà a questa attività potranno aggiungersi, previa autorizzazione della Committenza e in accordo con l'istituzione Scolastica, eventuali ore accumulate presenti in *banca ore*. L'emergenza epidemiologica da Sars COV 2-Covid 19 ha determinato situazioni di sospensione dell'attività didattica, attivazione della didattica a distanza oppure, in altri momenti, la sola presenza di alunni/e con disabilità presso le scuole di ogni ordine e grado. Il servizio in oggetto potrebbe, pertanto, assumere caratteristiche in possibile ridefinizione che dipenderanno dalla situazione epidemiologica e dalle norme che governeranno la modalità di realizzazione del percorso di inclusione scolastica, in generale, sia nel contesto locale che nazionale.

3.1 Altre spese previste nell'appalto

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di coordinamento inteso come programmazione, gestione, monitoraggio e supervisione dell'intervento di supporto all'autonomia e alla comunicazione personale ex. Legge 104/1992, art. 13, comma 3 e ss.mm.ii. in lingua dei segni Italiana (L.I.S.) a favore di alunni/e sordi presenti nei servizi scuole di ogni ordine e grado. Sono elementi essenziali del coordinamento: il periodico confronto e scambio di informazioni tra la Ditta Aggiudicataria e il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, il confronto e scambio di informazioni con le Istituzioni Scolastiche nelle varie figure indicate (dirigenti scolastici, referenti per l'inclusione, docenti curricolari o di sostegno) in cui sia presente il personale incaricato, il confronto e scambio di informazioni con le famiglie degli alunni/e in carico, in base alle necessità, il confronto e lo scambio di informazioni con il personale incaricato, sia in caso di monitoraggio periodico che di gestione di criticità, la redazione reportistica quantitativa e qualitativa, il confronto e scambio di informazioni con soggetti esterni (es. Enti del Terzo Settore) qualora siano coinvolti nel servizio in oggetto.

Il coordinatore della Ditta aggiudicataria rileva i bisogni formativi e assicura la formazione del personale addetto al servizio oggetto del presente Capitolato, oltre a quella stabilita dalle vigenti normative, impegnandosi a realizzare un piano di formazione e aggiornamento (come descritto all'art. 8.8 del Capitolato) che dovrà prevedere modalità di formazione del personale neoassunto o addetto alle sostituzioni.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il tempestivo spostamento del personale fra i diversi istituti scolastici al fine di consentire il rispetto del calendario degli interventi di assistenza fornendo i mezzi di trasporto necessari o riconoscendo il necessario rimborso chilometrico al personale che utilizzerà il proprio mezzo di trasporto.

Art. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La definizione annuale del fabbisogno relativo al servizio verrà comunicata all'Aggiudicatario dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico definito dal calendario scolastico o comunque prima dell'inizio di eventuali bisogni aggiuntivi. Il servizio deve avvenire in osservanza alle vigenti leggi con personale e strumenti a carico della Ditta e con le condizioni definite dai documenti di gara. L'Appaltatore è tenuto a dare al Responsabile Unico del procedimento tempestiva comunicazione telefonica di ritardi, imprevisti, eventuali incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano, ed anche quando nessun danno si fosse verificato; è tenuto altresì a dare immediata comunicazione di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio per cause di forza maggiore.

In particolare si definiscono alcune condizioni:

4.1. Assenza dell'Interprete o Assistente

L'Appaltatore è tenuto a sostituire entro la giornata, il personale assegnato.

Per le sostituzioni temporanee è ammesso personale dotato dei medesimi requisiti previsti all'art. 8 del presente Capitolato con riferimento alle figure e ai profili professionali dedicati al presente appalto; qualora il personale per le sostituzioni non fosse in possesso del requisito di almeno 2 anni di esperienza, prima di iniziare l'attività dovrà avere svolto un affiancamento relativo alle tematiche inerenti il servizio ed effettuare una supervisione continua, di cui rendere relazione scritta alla Stazione Appaltante, con il coordinatore del servizio. Della effettiva realizzazione deve essere dato conto alla Committenza attraverso opportuna documentazione. In seguito ad eventuali accordi specifici individuati tra Appaltatore, Committenza ed Istituzioni Scolastiche ed in caso di particolari e comprovate emergenze, concordate *ex ante* ed opportunamente comunicate alle famiglie, è possibile individuare forme diverse di risposte ai bisogni degli alunni senza ricorrere immediatamente alla sostituzione dell'Interprete o Assistente, nel rispetto, in ogni caso, del necessario supporto di cui alla Legge 104/1992, art. 13, comma 3 e nell'ambito dei principi di *accomodamento ragionevole* e *corresponsabilità* istituzionale.

L'Appaltatore dovrà periodicamente presentare un report di monitoraggio di tali accordi alla Committenza.

4.2. Assenza degli/le alunni/e sordi

In assenza dell'alunno sordo l'operatore attiverà il piano di accumulo della *banca ore*, come meglio descritto in seguito all'art. 4.3. Qualora l'assenza di alunni/e sordi si protragga per un tempo superiore ai due mesi, in assenza di comprovate motivazioni, è facoltà della Committenza sospendere il servizio senza ulteriori oneri.

L'eventuale utilizzo delle ore assegnate e non lavorate dovrà essere oggetto di concertazione tra ditta aggiudicataria e Direttore dell'Esecuzione del contratto, in accordo con l'Istituzione Scolastica in cui il servizio si svolge.

4.3. Banca ore dei servizi non effettuati

In considerazione delle diverse situazioni operative si prevede, nell'ambito del monte orario delle prestazioni del personale, una banca *ore* costituita e alimentata dalle ore derivanti dalle eventuali assenze dell'alunno.

La procedura che contribuisce alla determinazione della *banca ore* è così definita:

- il 1° giorno di assenza dell'alunno il personale può rimanere in servizio, in accordo con il Dirigente Scolastico interessato o suo delegato, per dedicarsi ad attività organizzative o di programmazione per l'alunno assente senza effettuazione di ore aggiuntive;
- dal 2° al 5° giorno di scuola effettivo il personale deve accantonare le ore ossia non lavorarle ma utilizzarle in altri momenti tenendo presenti le indicazioni preventivamente fornite dalle scuole per ogni alunno;
- dal 6° giorno di assenza dell'alunno e fino al rientro dell'alunno seguito il servizio rimane sospeso e quindi le ore previste per quei giorni non possono essere né lavorate né accantonate.

La *banca ore* è da utilizzarsi prioritariamente per l'approfondimento delle materie di studio e potenziamento di eventuali contenuti non pienamente consolidati o perduti a causa di assenze degli alunni o del personale, da effettuarsi con modalità organizzative da concordare tra Appaltatore, Istituzione Scolastica e famiglie, in accordo con la Stazione Appaltante.

La *banca ore* può essere utilizzata anche per le attività connesse al servizio d'inclusione dell'alunno/a affidato: incontro con gli operatori della competente ASL, incontri con i docenti per la stesura e verifica del P.E.I., incontri con i docenti e le famiglie, gite o uscite didattiche, assistenza agli esami, progetti particolari da svolgersi anche fuori dalla sede scolastica.

L'Appaltatore si impegna a rilevare ed aggiornare mensilmente, per ciascun operatore, sul cartellino individuale e/o su qualunque altro strumento idoneo al medesimo fine:

- le ore eventualmente accantonate a seguito delle assenze degli alunni/studenti assistiti e che costituiscono la "banca ore";
- le ore della "banca ore" successivamente utilizzate, con precisa indicazione della motivazione dell'utilizzo.

In caso di ridotta frequenza o trasferimento dell'alunno/studente assistito, le ore assegnate di personale sono sospese e, quindi, anche le relative ore eventualmente accantonate.

Ad integrazione della disponibilità oraria generata dalla banca ore, per la partecipazione agli incontri relativi all'inserimento scolastico, alla programmazione, gestione e verifica del P.E.I., gite e uscite didattiche e a tutte le attività progettate dalla scuola, si stima un monte ore, ad anno scolastico, di **12** ore a bambino/a. All'inizio di ogni anno scolastico saranno definite tra il Referente della Ditta e il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto le modalità di accantonamento, ed eventuale utilizzo e autorizzazione delle ore disponibili in banca ore.

In occasione dello svolgimento degli esami di Stato delle scuole secondarie di primo e secondo grado saranno riconosciute **20** ore aggiuntive per ciascun alunno finalizzate all'assistenza durante lo svolgimento delle prove scritte ed orali.

Eventuali prestazioni orarie aggiuntive e/o integrative rispetto all'orario settimanale concordato, anche in riferimento a specifici progetti e sperimentazioni, devono essere autorizzate per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, non oltre il limite previsto nelle opzioni descritte all'art. 12 del presente Capitolato.

Art. 5 – ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

Prima dell'inizio delle attività la Ditta fissa un recapito presso il quale sia attivato collegamento telefonico e rete in funzione permanente per tutto il periodo e per tutto l'orario di funzionamento dei servizi.

Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari e a questo indirizzo sono recapitate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la Stazione Appaltante intenda far pervenire alla Ditta.

La Ditta provvede inoltre ad indicare un **Responsabile per l'appalto** (cfr. anche art. 8), che risponda dei rapporti contrattuali fra Ditta e Committenza e che rappresenti per la Committenza la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, con i requisiti già definiti nella relazione tecnica nella conduzione di servizi analoghi per dimensione e caratteristiche a quelli oggetto dell'appalto con il quale sia attivato collegamento telefonico e rete in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del servizio.

Provvede inoltre ad indicare una figura professionale (**che può anche coincidere con il Responsabile per l'Appalto**) anch'essa con adeguata esperienza e competenze educative e/o pedagogiche (**Coordinatore**), che rispondano alla Committenza e alle Istituzioni Scolastiche per la gestione del servizio. Il personale referente collabora con la Committenza o con l'Istituzione Scolastica direttamente qualora delegato nella verifica del servizio fornito. Di tale verifica, eventualmente delegata, deve essere fornita alla Committenza l'opportuna verbalizzazione.

L'Appaltatore comunica alla Committenza, prima dell'inizio del servizio oltre ai dati anagrafici e i titoli di studio che danno diritto all'assegnazione del servizio richiesto già indicato nell'art. 6 del personale, l'assegnazione oraria per ciascun operatore e la sede di servizio assegnata in seguito alla concertazione con l'Istituzione Scolastica, oppure ogni qualvolta sopraggiunga una necessaria riorganizzazione in seguito a modifiche dei P.E.I./Progetti di Vita degli alunni/e sordi/e o altre modifiche organizzative dipendenti dalle Istituzioni scolastiche. L'Appaltatore deve inoltre comunicare tempestivamente (entro 10 giorni) ogni altro dato che dovesse ritenersi eventualmente necessario dalla Stazione Appaltante in merito alla corretta esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente. L'Appaltatore è infine tenuto a comunicare tempestivamente alla Committenza variazioni in merito all'organizzazione e assegnazione del personale, e comunque entro 7 giorni lavorativi.

Art. 6 – SOPRALLUOGO

Allo scopo di avere una conoscenza dei luoghi in cui effettuare il servizio in oggetto e vista la particolarità e l'ampiezza del territorio le Imprese partecipanti **possono effettuare** un sopralluogo in una scuola statale secondaria del territorio (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera). I sopralluoghi dovranno essere effettuati dal legale rappresentante o da persona munita di apposita delega, nei giorni e con le modalità che saranno di volta in volta concordati con i referenti del Settore Servizi educativi ed istruzione, ai seguenti specifici riferimenti: tel. 059.649701 – E-mail pubblica.istruzione@terredargine.it.

I tempi e le modalità del sopralluogo saranno descritti in modo specifico nel Disciplinare di gara.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO STIMATO

Si stima che nel biennio le ore da dedicare agli alunni con disabilità per il servizio di inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., cosiddetto supporto all'autonomia e comunicazione personale in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) a favore di alunni/e sordi/e, saranno **16.136**.

In particolare si stima che nell'anno scolastico 2023/2024 le ore da dedicare agli alunni sordi destinatari del servizio saranno circa 8.068 e 16.136 per tutta la durata dell'appalto (due anni scolastici).

Nel fabbisogno presunto di ore per il servizio d'inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., cosiddetto supporto all'autonomia e comunicazione personale in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) a favore di alunni/e sordi/e, sono comprese le ore del servizio principale, le ore cosiddette "connesse" al servizio stesso e le ore necessarie allo svolgimento degli esami per gli studenti che debbano affrontare gli esami di stato. Le ore cosiddette "connesse" così come definite nell'art. 3 (programmazione, incontri con NPIA dell'ASL, partecipazione ad incontri con le scuole, partecipazione a incontri con gruppi o team di lavoro distrettuali, incontri con le famiglie, etc.), sono stimate in 12 ore in media a bambino/a per ogni anno scolastico. Le ore necessarie allo svolgimento degli esami per gli studenti che debbano affrontare gli esami di stato, sono stimate in numero medio di 20 ore per ciascun studente e si stimano tre studenti con esame per ciascun anno scolastico. Le ore connesse e le ore necessarie allo svolgimento degli esami di stato sono riconosciute al medesimo costo orario, per anno scolastico per ciascun alunno/a, e dovranno essere conteggiate e rendicontate a parte rispetto alla prestazione principale.

Sulla base della tipologia del servizio richiesto e dei servizi educativi oggetto dell'appalto, quindi, **il fabbisogno in ore di servizio è stimato** come indicato nella seguente tab.3:

Tab. 3 Fabbisogno in ore/prestazioni di servizio per anno scolastico

Anno scolastico	Ore Servizio	Ore attività "connesse"	Ore di servizio per svolgimento esami	Fabbisogno stimato in ore per anno scolastico
2023-2024	7.840	168	60	8.068
2024-2025	7.840	168	60	8.068
Totale	15.680	336	120	16.136

Il fabbisogno stimato in ore riportato in questo Capitolato, quindi, ha carattere di **stima indicativa** e potrà subire variazioni in base al numero e alle caratteristiche degli alunni/e sordi/e nei confronti dei quali il servizio sarà effettivamente rivolto, oppure ad una diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, anche in relazione alle direttive ministeriali e a nuovi provvedimenti che potranno essere emanati dalle competenti autorità scolastiche, o a progetti finanziati a cui l'Ente aderisce, entro il *range* dell'importo del contratto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e come quantificato all'art. 12 del presente Capitolato.

Art. 8 – PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

8.1 - Disposizioni generali relative al personale

L'Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

8.2 - Osservanza delle normative

L'OEA deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori, delle disposizioni emanate dalle competenti autorità nazionali o regionali.

In particolare è fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D.lgs. 106/2009 e a tutte le successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutta la ulteriore legislazione applicabile in materia.

L'Impresa aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Tutto il personale impegnato per le attività oggetto del presente appalto, dovrà essere in possesso dell'idoneità alla specifica mansione, rilasciata dal Medico Competente dell'appaltatore. L'Aggiudicataria, inoltre, si impegna a sottoporre il personale che effettuerà i servizi a tutti i controlli sanitari previsti dall'art. 41 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in relazione alla mansione prevista. L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale (DPI) appropriati ai rischi inerenti le attività svolte per i rischi presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998 e ss.mm.ii.) e Primo Soccorso (rif. DM 388/2003 e ss.mm.ii.).

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.

In aggiunta a ciò dovranno essere assolti per i lavoratori ed i preposti, gli obblighi formativi secondo l'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 81/2008 testo vigente e qualora venga emanato il nuovo accordo la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente adeguarsi.

8.3 - Rapporto di lavoro

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore sottoscritto con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, deve essere legato da regolare contratto con l'OEA e quindi indicato nel libro paga dell'OEA medesimo.

L'OEA deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro, territoriali, di settore applicabili, alla data di assegnazione dell'Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Modena.

L'OEA è altresì tenuto a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Su richiesta della Stazione Appaltante, l'OEA deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. I funzionari dell'Unione sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'Unione. A richiesta, la Ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre Imprese che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto.

La Stazione Appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'OEA delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'OEA deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'OEA si è posto in regola.

La Committenza si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelle per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.);

b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale.

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Qualora la Ditta non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, la Committenza risolverà di diritto il contratto, senza alcuna altra contestazione, come indicato anche dall'art. 23 - Risoluzione del contratto e disciplina di danni/indennizzi.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni.

8.4 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice dei contratti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore sottoscritti con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'impegno è da annoverare tra gli obblighi contrattuali specifici che gravano sull'Appaltatore.

La consistenza dell'attuale personale impiegato dal contraente uscente per l'attuale esecuzione del contratto è indicata nell'Allegato B.8.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario. L'operatore economico dovrà, quindi, allegare all'interno della documentazione amministrativa un sintetico progetto di assorbimento riportando nello stesso le concrete modalità applicative della clausola sociale (numero unità di personale da riassorbire e relativo inquadramento e trattamento economico).

Tale progetto non concorrerà alla valutazione dell'offerta tecnica.

8.5 - Norme comportamentali comuni del personale

Il personale della Ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (D.P.R. 62/2013 *"Codice di comportamento dei pubblici dipendenti"*), le norme fissate dal presente Capitolato, le norme e regolamenti dell'Ente Locale (*"Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione"* approvato con Deliberazione della Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 3 del 22/01/2014 e ss.mm.ii.), le disposizioni concordate dall'Unione con i responsabili della Ditta. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell'utenza. Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679.

La Ditta, in considerazione della specifica delicatezza del servizio, garantisce che il personale da essa impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, non abbia subito condanne penali e/o non abbia pendenze in atto. E' inoltre valido tutto quanto si applica del D.lgs. 81/2008 t.v. e della Legge 125/2001 in materia di assunzione di alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti. L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che *"chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale"* deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante.

L'OEA è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il proprio personale, quello della Stazione Appaltante, il personale educativo, insegnante ed amministrativo presente nei plessi scolastici.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di chiedere all'OEA la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso l'OEA provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. Tale sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dalla richiesta scritta.

L'Impresa è altresì impegnata a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 7 della Legge 300/1970 nonché delle norme contrattuali vigenti.

8.6 - Organico e reintegro personale mancante

L'organico impiegato per l'espletamento dei servizi richiesti, per tutta la durata del contratto, deve avere i medesimi requisiti delle figure/profili professionali dichiarati in fase di offerta dall'OEA, fatta salva l'eventuale integrazione o riduzione nel corso del servizio, dovuti all'aumento o diminuzione degli alunni/e. Tali variazioni devono essere necessariamente approvate dalla Stazione Appaltante. In mancanza di tale approvazione formale l'OEA non potrà effettuare alcuna variazione. L'OEA nel caso in cui il personale dichiarato in sede di offerta dovesse risultare insufficiente è obbligato ad integrare il proprio personale senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Entro i 15 giorni che precedono l'avvio del servizio (per il primo anno), ed entro il 31 Agosto di ogni anno di durata del presente appalto, l'OEA dovrà comunicare, per mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla Stazione Appaltante:

- **l'elenco nominativo suddiviso per Comune e istituto scolastico** con l'indicazione della qualifica del personale impiegato dall'Appaltatore per i servizi oggetto del presente Capitolato, completo con indicazione del tipo di **rapporto contrattuale** intercorrente tra educatore e Ditta appaltatrice. Parimenti si impegna a comunicare per iscritto, negli stessi termini di cui sopra, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;

- **copia del certificato penale** di ogni figura professionale impiegata nel servizio, come meglio specificato al precedente punto 8.5 e al successivo art. 30 - Obblighi e oneri a carico della ditta.

Detto elenco dovrà corrispondere ai requisiti risultanti dall'impegno indicato in sede di offerta, così come dovranno corrispondere eventuali altri titoli (di studio e di formazione, professionali, anzianità di servizio, ecc.)

in quella sede dichiarati. Sono fatti salvi soltanto i casi di forza maggiore, in cui saranno ammesse sostituzioni con personale in tutto corrispondente a quello dichiarato.

La consistenza dell'organico deve essere riconfermata alla Stazione Appaltante ogni qualvolta insorga una modifica e inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La Ditta si impegna, salvo casi di forza maggiore, a garantire la stabilità del personale, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio. Il Settore Servizi educativi ed istruzione, ricevuto l'elenco di cui sopra, potrà disporre il non utilizzo delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenesse per giustificati motivi non idonee; la Ditta sarà in questo caso tenuta a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione dell'Unione.

Anche in corso di svolgimento del servizio, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto educativo; in tal caso l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere e di procedere alla sostituzione entro 5 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Unione.

Il personale della Ditta dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della Ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., essere dotato di indumenti conformi al servizio ed in generale di quant'altro possa risultare opportuno o reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari, nonché di eventuali DPI come da Documento di Valutazione dei Rischi dell'Appaltatore.

La Ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente Capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dipendenti della Stazione Appaltante sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo le stesse configurino illecito e denunciino un contrasto con il contratto in essere.

Per quanto attiene al reintegro del personale l'OEA, in caso di assenza del proprio personale, deve reintegrare immediatamente detto personale con personale di pari qualifica. Detto personale deve essere debitamente formato, in modo da mantenere costante il monte ore minimo e le professionalità indicate in offerta tecnica. Nel caso in cui, per cause assolutamente imprevedibili e straordinarie, non fosse in grado di garantire la necessaria presenza di personale, la Ditta è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Committenza, per consentire l'adozione di ogni misura tesa a tutelare la continuità dei servizi, fatta salva ogni successiva azione di contestazione e rivalsa secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

In ogni caso la Ditta si impegna a ripristinare la regolarità del servizio nel più breve tempo possibile e non oltre le 48 ore.

8.7 - Figure professionali richieste

Le figure professionali previste e necessarie per lo svolgimento del servizio sono:

Responsabile dell'Appalto

Le funzioni attribuite al Responsabile d'appalto sono di governo dei rapporti con la committenza in riferimento allo sviluppo dello specifico contratto, alle verifiche tecniche riguardanti la qualità e l'efficacia del servizio, allo sviluppo economico-amministrativo del contratto. Deve essere in possesso di un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, cui affidare la direzione complessiva delle attività.

Il Responsabile **dell'Appalto** ha l'obbligo di reperibilità telefonica senza soluzione di continuità. Egli provvederà a garantire il buon andamento del servizio e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato e garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al Direttore dell'Esecuzione del contratto incaricato dalla Stazione Appaltante.

Il Responsabile dell'Appalto può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione. In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta dal sostituto che avrà pari professionalità e requisiti richiesti. Al verificarsi di tale evenienza, l'OEA ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante il nominativo del sostituto ed il suo recapito telefonico.

Coordinatore del servizio

Le funzioni attribuite al Coordinatore del servizio, anche coincidente con il Responsabile dell'Appalto, sono di coordinamento inteso come programmazione, gestione, monitoraggio e supervisione dell'intervento educativo e/o assistenziale di *supporto all'autonomia e alla comunicazione personale in lingua dei segni italiana (L.I.S.)* (ex. Legge 104/1992, art.13, comma 3 T.V.) a favore di bambini/e e alunni/e con disabilità presenti nei servizi educativi e scuole di ogni ordine e grado.

Deve essere in possesso di un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, cui affidare il coordinamento del servizio e delle attività.

Interprete in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) e Assistente alla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.)

Dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia, come meglio descritti nella **Relazione tecnico illustrativa** e nel precedente art. 3, nonché definiti espressamente negli Accordi Provinciali e Distrettuali per l'inclusione degli alunni con disabilità nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado (cfr. anche Allegati B1, B2, B3 e B4 al presente Capitolato prestazionale). Il personale impiegato per l'espletamento del servizio dovrà avere un'esperienza minima di 2 anni.

Oltre alle n. 3 dipendenti/collaboratori richiesti nei Requisiti di capacità tecnica e professionale (Allegato A), l'Appaltatore dovrà comunque disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti, in possesso dei medesimi requisiti professionali.

8.8 – Formazione del personale

La ditta appaltatrice dovrà assicurare la formazione del personale addetto al servizio così come stabilito dalle vigenti normative con l'obbligo di mantenere una copia della documentazione attestante l'avvenuta formazione del personale. L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente Capitolato sollevando pertanto l'Unione da oneri di istruzione del personale incaricato.

In sede di gara la ditta, oltre alla formazione prevista dalle vigenti normative, deve presentare un piano di formazione e aggiornamento di almeno 12 ore/anno per ciascun operatore, che si impegna a realizzare a propria cura e spese. Tale formazione sarà riconosciuta come orario di lavoro. Il piano di formazione e aggiornamento dovrà prevedere modalità di formazione del personale neoassunto durante tutta la durata dell'affidamento e dovranno essere comunicati e documentati all'Unione attraverso periodica dichiarazione relativa agli argomenti sviluppati, ai relatori, alla durata, ai partecipanti, ed ogni altra informazione eventualmente richiesta dall'Unione. Gli stessi piani dovranno essere trasmessi ogni anno, entro il 31 ottobre al Settore Servizi educativi ed istruzione.

8.9 - Informazione ai dipendenti dell'OEA

L'OEA, all'inizio di ogni anno scolastico, è tenuto ad organizzare almeno entro 10 giorni dalla data di inizio delle attività, un incontro con i propri addetti finalizzato alla presentazione del servizio nel corso del quale deve illustrare le prescrizioni che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio. A tali incontri potranno partecipare di diritto uno o più rappresentanti della Stazione Appaltante.

Art. 9 – CONTROLLI DI CONFORMITÀ

9.1 - Disposizioni generali

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, la Stazione Appaltante e l'OEA provvedono ad effettuare i controlli di merito presso le scuole, accompagnati, su richiesta, da personale dell'OEA. L'OEA dovrà garantire l'accesso agli incaricati della Stazione Appaltante in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del servizio e del buon mantenimento degli strumenti utilizzati per l'espletamento del servizio stesso.

9.2 - Controlli da parte della Stazione Appaltante

È facoltà della Stazione Appaltante effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'OEA alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato speciale ed alle normative vigenti in materia. Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti. Nel caso in cui il Responsabile dell'Appalto non fosse presente per il contraddittorio, la Stazione Appaltante effettuerà ugualmente i controlli e l'OEA non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

I controlli potranno interessare a titolo esemplificativo:

- organizzazione del personale (in particolare il rispetto dell'organizzazione presentata in fase di gara);
- controllo del comportamento del personale con gli istituti scolastici assegnati;
- controllo dell'applicazione delle eventuali disposizioni e prescrizioni in materia di prevenzione e limitazione dei rischi (ad es. da Sars-Cov-2 - Covid-19) e da altre normative di riferimento vigenti rispetto alla corretta esecuzione del servizio;
- gradimento del servizio erogato.

9.3 - Organismi preposti al controllo da parte della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, anche mediante soggetti esterni specializzati, potrà espletare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio agli standard contrattualmente prefissati. Gli organismi incaricati dalla Stazione Appaltante effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, comprese eventuali riprese video, fotografiche e verifiche dirette. L'OEA dovrà garantire l'accesso agli incaricati della Stazione Appaltante in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del servizio. Il personale addetto ai controlli è tenuto a non muovere nessun rilievo diretto al personale alle dipendenze dell'OEA, escluso il Responsabile del Servizio. Il personale dell'OEA non deve interferire sulle procedure di controllo degli organismi incaricati dalla Stazione Appaltante.

9.4 - Controlli da parte dell'Appaltatore

Resta nei compiti dell'Appaltatore individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli utenti, del personale e del servizio in generale e garantire che siano individuate, applicate ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza.

Relativamente ai punti critici, l'Impresa concorrente deve indicare alla Stazione Appaltante **le procedure che intende mettere in atto per il superamento delle criticità**. I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati e tenuti a disposizione per la visione da parte di soggetti interni o incaricati dalla Stazione Appaltante.

9.5 - Contestazioni all'OEA a seguito dei controlli dalla Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, a seguito dei controlli effettuati, notificherà all'OEA eventuali prescrizioni alle quali esso dovrà uniformarsi entro il tempo massimo di otto giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.

L'OEA è obbligato a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Stazione Appaltante, in relazione alle contestazioni mosse. Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se l'OEA non avrà esibito alcuna contro-deduzione probante, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste per le contestazioni addebitate, così come previste al successivo Art. 29 - Inadempienze e penali.

9.6 - Partecipazione dell'OEA alle riunioni convocate dalla Stazione Appaltante

Su richiesta della Stazione Appaltante, l'OEA, nella persona del Responsabile del Servizio o suo incaricato, deve partecipare alle riunioni convocate dalla Stazione Appaltante, dalle Istituzioni scolastiche e dai rappresentanti degli utenti per discutere sull'andamento del servizio di cui trattasi.

Art. 10 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto a procedere a proprie spese alla rilevazione della qualità dei servizi erogati, attraverso strumenti idonei a rilevare il grado di efficacia ed efficienza. L'Appaltatore è inoltre tenuto a rilevare su richiesta dell'Unione Terre d'Argine per almeno **due volte nel periodo di validità del presente appalto** attraverso la somministrazione di appositi questionari di customer care, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, la valutazione della qualità percepita o ulteriori aspetti della qualità che dovessero risultare utili alla Committenza per la rilevazione della qualità del servizio sia da parte degli utenti che accedono ai servizi sia da parte degli operatori e professionisti dei servizi istituzionali che interagiscono con i servizi oggetto del presente appalto.

I risultati delle rilevazioni, opportunamente strutturati, devono essere trasmessi all'Unione Terre d'Argine con apposita relazione che ne evidenzia i dati quantitativi e qualitativi.

PARTE 3

Relazione giuridica della prestazione utile alla predisposizione dello schema di contratto

CAPO I: NORME DI RIFERIMENTO, DATI GENERALI, MODALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE

Art. 11 – NORME REGOLATRICI

Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto nella specifica normativa di seguito elencata:

Norme generali

- a) tutte le disposizioni contenute, nel presente Capitolato, nel Bando, nel Disciplinare di gara e più in generale in tutta la documentazione di gara;
- b) D.lgs. 18/04/2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- c) D. L. 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
- d) D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) D.P.R. 62/2013 *“Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”*, come recepito dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione Terre d’Argine approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre d’Argine n. 3 del 22/01/2014 e ss.mm.ii.;
- f) tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara;
- g) all’art. 3 *“Tracciabilità dei flussi finanziari”* della Legge n. 136 del 31/08/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* e ss.mm.ii.;
- h) D.lgs. 39/2014 in Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e successive modifiche ed integrazioni;
- i) Normativa di legge in materia di sciopero, di cui alla Legge 02/06/1990 n. 146 *“Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”* e ss.mm.ii.

Normativa relativa alla disabilità:

- j) la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, New York 13 dicembre 2006, ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009;
- k) la *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma;
- m) il DPR 24 febbraio 1994, denominato *“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”*;
- n) la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- o) la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell’Istruzione in merito all’assistenza di base agli alunni con disabilità;
- p) il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 *“Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2006, n. 289”*;
- q) le Linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità con Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009;

- r) la Legge Regionale Emilia Romagna n. 4 del 19 febbraio 2008, *“Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”*;
- s) la Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1/2010 *“Percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica dei minorenni in Emilia-Romagna”*;
- t) la Delibera n. 27 del 18/07/2012 del Consiglio Unione Terre d'Argine *“Approvazione dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado”* e ss.mm.ii.;
- u) l'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012 e s.m.i.;
- v) l'Accordo Distrettuale per l'integrazione degli alunni con disabilità, del Consiglio Unione Terre d'Argine n. 43 del 19/12/2012 e ss.mm.ii.
- w) il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e successive modifiche ed integrazioni;
- x) La Circolare Ministeriale 338 del 26/04/2018 relativa all'istituzione dei G.Legge I.R.;
- y) Il decreto Legislativo del 7 agosto 2019, n. 96 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»”* e tutte le relative circolari applicative ed attuative;
- z) la delibera del Consiglio dell'Unione Terre d'Argine n. 22 del 10/11/2021 *“Proroga dell'Accordo di Programma distrettuale per l'inclusione scolastica di alunni/e con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e di tutti i relativi allegati e presa d'atto del percorso di proroga dell'Accordo Provinciale e di tutti i relativi allegati”*;
- aa) l'Accordo interistituzionale per l'accoglienza di bambini con disabilità multiple e complesse nei servizi 0-6 dell'Unione Terre d'Argine, approvato con delibera di Giunta dell'Unione Terre d'Argine, n. 14 del 06/03/2019.

Normativa relativa all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche e i servizi educativi:

- bb) la *“Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia”* siglata il 20/11/1989 e ratificata dall'Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176. *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”*.
- cc) la *“Carta del Consiglio Europeo sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani”*, siglata dai Paesi membri l'11/05/2010;
- dd) l'*“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”*, programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e ss.mm.ii.;
- ee) il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*;
- ff) la Legge *“Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi”* del 18 dicembre 1997 e il DPR 275 dell'8 marzo 1999 denominato *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57”*;
- gg) il D.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 denominato *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- hh) la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione”*;
- ii) la Legge del 28 marzo 2003, n. 53 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;
- jj) il D.lgs. del 15 aprile 2005, n. 76 recante *“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'Istruzione e alla Formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- kk) il D.lgs. del 17 ottobre 2005, n. 226 recante *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”*;
- ll) la legge 6 agosto 2008, n. 133 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la*

- stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” e la legge 30 ottobre 2008, n. 169 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*”;
- mm) il DPR n. 81 del 20 marzo 2009 “*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- nn) il DPR n. 89 del 20 marzo 2009 “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- oo) il DPR n. 87 del 15 marzo 2010, n. 87 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- pp) il DPR n. 88 del 15 marzo 2010 “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- qq) il DPR n. 89 del 15 marzo 2010 “*Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
- rr) la Legge del 30 luglio 2010, n. 122 “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*”;
- ss) la Legge dell'8 ottobre 2010, n. 170 “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- tt) la Legge del 15 luglio 2011, n. 111 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- uu) il Decreto Ministeriale n. 5669 e le linee guida del 12 luglio 2011 in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento;
- vv) le “*Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*” del settembre 2012;
- ww) la Legge 13 luglio 2015 n. 107 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e tutti i relativi decreti attuativi;
- xx) il D.lgs del 13 aprile 2017 n. 65, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017, “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- yy) la Legge 31 luglio 2017 n. 119 di conversione del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante “*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*” e ss.mm.ii., nonché da tutte le successive e vigenti circolari, disposizioni e note interpretative del Ministero della Salute, del MIUR, dell'azienda ASL e dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- zz) il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*”. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);
- aaa) le “*Indicazioni Nazionali e i Nuovi scenari*” del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 2018;
- bbb) l'Accordo stipulato in Conferenza Unificata Stato, Regioni, Autonomie Locali - Rep. atti n. 106/CU del 6 agosto 2020 sul riconoscimento e il sostegno alle sezioni primavera;
- ccc) le “*Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*” approvate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e d'istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- ddd) la Legge Regionale Emilia-Romagna, n. 14 del 28 luglio 2008 “*Norme in materia di politiche per le giovani generazioni*”;
- eee) la Legge Regionale Emilia Romagna n. 5 del 30 giugno 2011 “*Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale*”;
- fff) la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 6 del 22 giugno 2012, “*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)*”;
- ggg) la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 19 del 25 novembre 2016 “*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della Legge R. n. 1 del 10 Gennaio 2000*”.
- hhh) la Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1564 del 16/10/2017 “*Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L. R. 19/2016*”;
- iii) la Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna del n. 704/2019 “*Accreditamento dei nidi d’infanzia in attuazione della L. R. n. 19/2016*”;
- jjj) la Deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1035 del 29 giugno 2021 “*Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di giunta regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all’accreditamento dei nidi d’infanzia*”;
- kkk) la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 6 del 21 marzo 2007 “*Approvazione del Regolamento dei nidi d’infanzia comunali dell’Unione Terre d’Argine*”;
- lll) la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 18 del 26 marzo 2014 “*Approvazione del Regolamento delle scuole d’infanzia comunali dell’Unione Terre d’Argine*”;
- mmm) il Regolamento sul rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, sull’accreditamento e vigilanza dei servizi per la prima infanzia, approvato con delibera di Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 26 del 29/12/2021;
- nnn) il Progetto pedagogico dei Servizi 0-6 anni dell’Unione Terre d’Argine;
- ooo) la Carta dei servizi educativi comunali 0-6 anni dell’Unione Terre d’Argine, approvata con delibera di Consiglio dell’Unione n. 38 del 14/12/2016 e tutti gli strumenti relativi alla qualità dei servizi educativi offerti formalmente approvati dalle Istituzioni Scolastiche Statali firmatarie della presente Intesa.

Il servizio dovrà inoltre essere eseguito in osservanza di quanto previsto dalle circolari e dalla normativa di settore, o comunque ricollegabili alla presente procedura, vigenti anche non direttamente esplicitate nel presente Capitolato, comprese le disposizioni ed i provvedimenti eventualmente emanati ed in vigore in data successiva a quella di affidamento del servizio.

Art. 12 – OPZIONI

12.1 Opzione di Modifica al contratto in corso di esecuzione

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano il ripristino della situazione originaria preesistente a carico dell’esecutore, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 di richiedere alla Ditta aggiudicataria una modifica del contratto, senza una nuova procedura di gara, nei limiti del 50% del monte ore contrattualizzato con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 3, a seguito di:

- aumento del numero di bambini assistiti

e/o

- aumento del numero di ore di assistenza da garantire in funzione dell’intensità assistenziale prevista negli specifici PEI.

Viene formalmente espressa l’opzione relativa alla variazione in aumento, **fino ad un massimo del 50%** delle prestazioni richieste relative ai servizi oggetto dell’appalto, che potrà essere esercitata in tale misura sia durante i due anni di durata del contratto d’appalto, sia durante gli eventuali due anni di rinnovo, sia durante il periodo

di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Allo stesso modo l'opzione relativa alla variazione in diminuzione, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, potrà essere esercitata, a discrezione della Stazione Appaltante, sia durante i due anni di durata del contratto d'appalto, sia durante gli eventuali due anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Ditta aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

12.2 Opzione di Proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni e comunque per un periodo non superiore ad un anno scolastico.

12.3 Opzione di Rinnovo

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa valutazione positiva del servizio reso, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori due anni scolastici e quindi fino al 31 agosto 2027. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicando la richiesta all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Decorsi i due anni, se non verrà esercitata la facoltà di rinnovo, il contratto scadrà senza necessità di avviso o disdetta.

Art. 13 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Sulla base del servizio svolto nell'a.s. 2022/2023 si stima che il fabbisogno per i servizi richiesti e per la durata di due anni scolastici (termine il giorno 31 Agosto 2025) sia di 16.136 ore **ad un costo orario a base di gara di €26,55 al netto di iva**, l'incidenza del costo del lavoro è stimata pari a 92,58%. Il costo del lavoro è calcolato sulla base delle tabelle ministeriali relative al "Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali" (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, settembre 2020) tenendo conto della natura dei servizi affidati, della qualifica e del livello di inquadramento degli operatori addetti, come stabiliti dal Capitolato.

Gli Oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008, che ai sensi dell'art. 23, comma 15 del Codice sono esclusi dal costo dell'importo assoggettato a ribasso, sono stati stimati pari a € 0,00 (Allegato B.6), per i due anni di durata del contratto, tenuto conto delle valutazioni effettuate contenute nella Relazione tecnica-illustrativa e prospetto economico predisposti dalla Stazione Appaltante.

Di conseguenza:

- **Euro 428.410,80** è l'importo totale stimato del servizio per due anni scolastici **al netto di iva** di cui:
 - **Euro 396.622,88** per manodopera;
 - **Euro 0,00** per oneri sicurezza specifici, comprensivi del DUVRI, non soggetti al ribasso.

Con tale corrispettivo si intendono compensati dall'Unione tutti i servizi descritti, le prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi, quali formazione del personale oltre quella prevista dalla normativa vigente, coordinamento del servizio, servizi amministrativi e spese generali e qualsiasi onere espresso e non nel presente Capitolato speciale inerente e conseguente l'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa valutazione positiva del servizio reso, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori due anni scolastici e quindi fino al 31 agosto 2027, per un importo di € **428.410,80 al netto di Iva** e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Decorsi i due anni, se non verrà esercitata la facoltà di rinnovo, il contratto scadrà senza necessità di avviso o disdetta.

Il calcolo del valore complessivo stimato dell'appalto, ai fini della determinazione della procedura di gara e degli oneri relativi tiene conto dell'importo massimo previsto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e si configura come segue:

- Monte ore stimato di servizio previsto nell'appalto per due anni: **16.136 ore**
- Importo del costo orario del servizio a base di gara (dal 1/09/2023 al 31/08/2025): **€ 26,55 iva esclusa**
- Importo stimato dell'appalto nel biennio: **€ 428.410,80 iva esclusa**
- Oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza per il triennio di affidamento: **€ 0,00 iva esclusa**
- Opzione di rinnovo (ulteriori due anni scolastici fino al 31/08/2027): **€ 428.410,80 iva esclusa**
- Oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza per triennio di rinnovo: **€ 0,00 iva esclusa**
- Proroga tecnica (un anno scolastico valutato sul costo stimato dell'ultimo anno del biennio in appalto): **€ 214.205,40 iva esclusa**
- Opzione modifica contrattuale art. 106 comma 1, lett. a D.lgs. 50/2016 per il biennio: **€ 214.205,40 iva esclusa**
- Opzione modifica contrattuale art. 106 comma 1, lett. a D.lgs. 50/2016 per biennio di rinnovo: **€ 214.205,40 iva esclusa**
- Valore complessivo stimato dell'appalto **€ 1.499.437,80 iva esclusa**

Gli oneri fiscali rilevanti in ragione dell'oggetto del contratto sono stati identificati esclusivamente nella imposta sul valore aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. 633/1972, e, fermo restando la loro assunzione in capo alla stazione appaltante, sono stati computati applicando alla base imponibile la seguente aliquota, individuata in base alle disposizioni vigenti in relazione alla natura dei servizi affidati: = 5% per i servizi di assistenza.

L'importo è così determinato:

	Descrizione del servizio	
a	Importo stimato del Servizio di inclusione scolastica ai sensi dell'art. 13, comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii. cosiddetto supporto all'autonomia e comunicazione personale in Lingua dei Segni Italiana (L.I.S.) a favore di alunni/e sordi/e per due anni (iva esclusa)	€ 428.410,80
b	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ex art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008, e art. 23, co. 16, D.lgs. 50/2016)	€ 0,00
c	Importo stimato dell'appalto nel biennio totale (iva esclusa) (a+b)	€ 428.410,80
d	Ore stimate di servizio di inclusione scolastica richieste nei due anni di appalto	ore 16.136
e	Costo orario a base di gara (iva esclusa) (c/d)	€ 26,55

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO	
Importo stimato dell'appalto nel biennio (iva esclusa)	€ 428.410,80
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ex art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008, e art. 23, co. 16, D.lgs. 50/2016)	€ 0,00
Opzione di rinnovo (ulteriori due anni scolastici fino al 31/08/2028) (iva esclusa)	€ 428.410,80
Proroga tecnica (un anno scolastico valutato sul costo stimato dell'ultimo anno del triennio in appalto) (iva esclusa)	€ 214.205,40
Opzione modifica contrattuale (fino al 50% delle prestazioni richieste) art. 106 comma 1, lett. a D.lgs. 50/2016 (iva esclusa) per il primo biennio	€ 214.205,40
Opzione modifica contrattuale (fino al 50% delle prestazioni richieste) art. 106 comma 1, lett. a D.lgs. 50/2016 (iva esclusa) per il secondo eventuale biennio	€ 214.205,40
Valore complessivo stimato dell'appalto (iva esclusa)	€ 1.499.437,80
Oneri fiscali: IVA 5%	€ 74.971,89
Valore complessivo stimato dell'appalto (iva compresa)	€ 1.574.409,69

L'offerta economica dovrà essere formalizzata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara; il costo orario offerto non dovrà né eguagliare né oltrepassare il costo orario posto a base di gara.

Con tale corrispettivo si intendono compensati dall'Unione tutti i servizi, le prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi e qualsiasi onere espresso e non nel presente Capitolato inerente e conseguente l'appalto.

Art. 14 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato previo esperimento di **procedura aperta** ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in base **al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 3 lettera a) dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante valutazione di elementi diversi, indicati nella relazione tecnica illustrativa, da evidenziare in un progetto specifico per la gestione del servizio posto in appalto, nonché del prezzo complessivo. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. La Stazione Appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

L'Ente fino all'aggiudicazione definitiva, ed in qualsiasi momento, si riserva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, di annullare il procedimento. Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione

all'appalto.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Terre d'Argine.

Art. 15 – MESSA IN ATTO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE

L'OEA deve mettere in atto le soluzioni migliorative proposte in sede di offerta, se valutate positivamente dalla Stazione Appaltante, secondo i tempi stabiliti nella proposta progettuale. Nel caso in cui le migliorie proposte in sede di offerta e accolte dalla Stazione Appaltante, non venissero messe in atto nei tempi e nei modi indicati dall'OEA in sede di gara, la Stazione Appaltante tratterrà dalla rata di saldo l'importo previsto per le migliorie aumentato del 20% a titolo di risarcimento danni.

Resta inteso che le soluzioni migliorative proposte non devono generare alcun onere economico per la Stazione Appaltante.

Art. 16 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è vincolante per il partecipante alla gara per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, come previsto dall'art. 32 comma 4 del Codice.

CAPO II: STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Codice, con atto pubblico amministrativo in modalità elettronica. L'OEA si obbliga a stipulare il contratto previo versamento delle spese che verranno richieste dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'OEA non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

Il soggetto aggiudicatario, entro il termine indicato nell'apposita richiesta dell'ufficio contratti, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare tutta la documentazione richiesta e probatoria di quanto autocertificato in sede di gara, precisando che in caso di dichiarazioni mendaci e false l'Ente provvederà a norma del DPR 445/2000;
- provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti al contratto;
- depositare la cauzione definitiva;
- depositare la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, in caso di raggruppamento in Imprese;
- depositare le polizze assicurative prescritte;
- dichiarare il rispetto integrale delle normative di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

L'Impresa dovrà comunque iniziare il servizio entro il termine fissato dall'Ente nella comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ricorrendone le circostanze previste dalle vigenti norme. In considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, trattandosi di servizio volto a favorire l'inclusione scolastica ed a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito, nelle more della stipula si darà corso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al corrispettivo per le prestazioni effettuate su disposizione del direttore dell'esecuzione.

Art. 18 – RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'OEA non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia versata. La Stazione Appaltante in tal caso incamererà la cauzione provvisoria e si riserva di richiedere all'OEA il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Art. 19 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il contratto da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria, in forma pubblica amministrativa secondo la forma stabilita dalla legge in materia;
- il presente Capitolato speciale d'appalto, la Relazione tecnica illustrativa ed ogni documento di gara completo di ogni allegato;
- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Appaltatore.

I documenti che devono essere prodotti e messi a disposizione riguardano:

a) Documento di Valutazione dei Rischi

L'OEA dovrà entro 30 giorni dall'inizio del servizio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l'appalto in conformità al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e consegnarlo alla Stazione Appaltante.

b) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Da una indagine preliminare eseguita dalla sola Committenza, allo stato attuale non si rileva la presenza di rischi da interferenza tra operatori della Ditta e del Committente e pertanto non si ritiene necessaria la redazione del DUVRI, ai sensi dell'art.26, comma 3bis del D.lgs. 81/2008. Se durante l'attività venisse riscontrata l'insorgenza di interferenze fra le attività sarà compito del Servizio prevenzione e protezione dell'Appaltatore segnalarle tempestivamente al Servizio prevenzione e protezione della Stazione Appaltante.

Art. 20 – DOMICILIO FISCALE E RECAPITI

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate brevi manu, ovvero mediante lettera raccomandata ovvero tramite PEC, fax o altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio. Qualsiasi comunicazione fatta all'OEA dal responsabile preposto della Stazione Appaltante si considererà fatta personalmente al titolare dell'OEA. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria si intende fatta a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento temporaneo. Ogni variazione di domicilio dovrà essere comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante, in mancanza le comunicazioni eventualmente fatte al precedente domicilio sono considerate a tutti gli effetti di legge valide, senza che l'OEA possa eccepire nulla in merito sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.

Art. 21 – LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e quant'altro presentato dall'Appaltatore nell'ambito del contratto, dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore alla Committenza, in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione dell'appalto sia totale che parziale. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto all'Unione al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13. del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di cessioni e trasformazioni d'Impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere potrà avvenire ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera d), punto 2) del D.lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DI DANNI/INDENNIZZI

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, nella relazione tecnica illustrativa e in ogni documento di gara, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza, fatto

- salvo quanto previsto all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
 - cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
 - impiego di personale non dipendente, collaboratore o socio dell'Impresa;
 - tre contestazioni scritte a cui la Ditta non fornisca adeguate soluzioni (cfr. anche successivo art. 29);
 - danni volontari ad attrezzature di proprietà della Committenza;
 - inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia di Modena;
 - non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Direzione del Settore Servizi educativi ed Istruzione;
 - interruzione significativa e/o ripetuta non motivata del servizio;
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
 - violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
 - violazioni in materia di contratto di lavoro e di rapporto di lavoro, nelle fattispecie ad esempio indicate al precedente art. 8.3.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Impresa sarà tenuta nei confronti dell'Ente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'Impresa;
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa di uno o più servizi;
- c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- d) violazione degli orari concordati con l'Ente per l'effettuazione dei servizi;
- e) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere il servizio;
- f) danni provocati al patrimonio.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'Impresa l'escussione del deposito cauzionale da parte dell'Ente appaltante, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altre Imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l'Impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti.

Art. 24 – RECESSO

Le modalità di recesso sono quelle previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 25 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Sono consentite in via straordinaria interruzioni temporanee del servizio nei seguenti casi:

25.1 Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale

In caso di sciopero dei dipendenti della ditta appaltatrice, la stessa è tenuta a darne preventiva comunicazione scritta all'Amministrazione, entro un termine non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data dello sciopero. In tal caso potranno essere concordate tra la ditta appaltatrice e l'Amministrazione, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative. Nessuna rivalsa da parte della ditta appaltatrice sarà accolta in caso di sciopero del personale dell'Istituto Comprensivo o dell'Unione Terre d'Argine o sospensione delle lezioni comunicate entro le 24 ore.

25.2 Interruzione temporanea del servizio su istanza dell'Ente Locale

In caso di eventi in cui si rende necessario interrompere in modo temporaneo l'attività didattica per cause non programmabili (a titolo esemplificativo: sciopero del personale scolastico, interventi di manutenzione straordinaria) l'Unione Terre d'Argine dovrà darne comunicazione alla ditta appaltatrice con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, senza riconoscerne alcun indennizzo.

25.3 Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Ciò significa che a fronte di mancate prestazioni nulla è dovuto alla Ditta Aggiudicataria. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore, oltre a terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, pandemia o diffusioni virali, disordini civili e condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Non costituisce causa di forza maggiore la carenza di personale.

Nei casi di forza maggiore, la ditta appaltatrice dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l'erogazione del servizio. Resta salva altresì la responsabilità della ditta appaltatrice per interruzioni del servizio dovute a cause a lei imputabili.

Art. 26 – PREZZI E LORO REVISIONE

I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno.

Dal secondo anno in poi, ai sensi dell'art. 106, c.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo si procederà alla revisione dei prezzi nella misura dell'80% della variazione stessa.

Per l'applicazione del presente articolo si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di servizi approvati dall'ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nei limiti percentuali di cui sopra potrà essere riconosciuta, dopo il primo anno di gestione, una revisione annuale dei prezzi in occasione di aumenti delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente, sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti da contratti collettivi nazionali di lavoro, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta. La revisione per l'aumento delle retribuzioni potrà essere concessa solo se l'Appaltatore avrà recepito ed applicato il nuovo contratto per tutti i suoi dipendenti impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato.

La procedura di adeguamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione, è effettuata dall'Ente committente con specifica istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento.

La revisione in aumento dovrà essere richiesta dall'appaltatore mediante comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

Il dirigente, con apposito provvedimento, a seguito della necessaria istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Quest'ultimo avrà efficacia dal mese in cui era pervenuta la richiesta.

n conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa appaltatrice del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 27 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione delle prestazioni rese in esecuzione del contratto avverrà mediante emissione di fatture mensili posticipate, emesse elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Le fatture emesse mensilmente devono dettagliare i costi per il Servizio di interpretariato e per il Servizio di assistenza alla comunicazione salvo ulteriori elementi che la Stazione Appaltante si riserva di richiedere.

Alle fatture emesse mensilmente deve essere allegato il dettaglio delle presenze e le ore svolte giornalmente per ciascun alunno/a. Nel caso vengano attivate OPZIONI queste andranno distintamente riportate in fattura.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sull'esecuzione del servizio e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi.

Le fatture elettroniche (Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013) riportanti obbligatoriamente il CIG derivato, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU).

Per l'Unione delle Terre d'Argine il **CUU è UFA4B7**.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5-bis del D. lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, nel certificato di pagamento è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopra indicati, l'OEA non potrà opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. La Stazione Appaltante potrà rivalersi, per il recupero delle penali comminate, il rimborso di spese e il risarcimento di eventuali danni contestati all'OEA, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine a mezzo incameramento della garanzia definitiva. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'OEA può sospendere le prestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nella relazione tecnica illustrativa. Tutti gli importi indicati nei documenti di gara sono da ritenersi al netto dell'IVA. L'Unione delle Terre d'Argine rientra nel regime di cui all'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (*Split payment*). Tutte le fatture emesse nei confronti di questi enti dal 1° gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, le fatture estere e le fatture sottoposte a "reverse

charge". Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015. L'Unione delle Terre d'Argine provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Art. 28 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii., l'OEA si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del D.lgs. sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ufficio preposto della Stazione Appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'OEA si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dalla Stazione Appaltante. L'OEA si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; l'OEA si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'OEA si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della Legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

Art. 29 – INADEMPIENZE E PENALI

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e dal presente Capitolato e da tutti i documenti di gara la Committenza, a tutela delle norme ivi contenute e qualora le stesse vengano disattese con responsabilità dell'Appaltatore, applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

1. qualora la Ditta non utilizzi personale in possesso dell'attestato di qualifica professionale richiesta verrà applicata una penale pari al 25% dell'importo orario di aggiudicazione, per ogni ora di mancato rispetto dell'obbligo suindicato. Nel caso in cui tale situazione si protragga per più di due mesi consecutivi, è facoltà dell'Unione Terre d'Argine oltre all'applicazione delle penali disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza con le modalità di cui all'art. 23;
2. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra Impresa idonea, anche a prezzo superiore;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti assistiti da parte di operatori della Ditta verrà applicata una penale di € 3.000,00;
4. in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio o in caso di mancata sostituzione del personale entro il primo giorno senza alcuna comunicazione dell'assenza, ad esclusione dell'eventuale attivazione di accordi specifici ex ante con l'Istituzione Scolastica per una riorganizzazione interna con docenti specializzati, verrà applicata una penale di € 1.500,00;
5. in caso di mancata interruzione del servizio in seguito all'assenza dell'alunno dal 6° giorno come previsto

- dall'art. 4.3: penale € 1.000,00;
6. in caso di mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato nell'appalto (titolari e sostituti): penale € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 7. mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di € 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
 8. mancata sostituzione del personale, successiva alla condizione di cui al punto 5: penale pari a € 250,00 per ogni giornata in cui non si è provveduto alla sostituzione del personale;
 9. mancata comunicazione formale di quanto previsto obbligatoriamente dal presente Capitolato (in particolare all'art. 30) e da tutti i documenti di gara: penale pari a € 100,00 per ogni giornata di ritardo di ogni singolo adempimento comunicativo;
 10. inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile;
 11. Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche sopra riportate verrà applicato:
 - a. da € 200,00 a € 500,00 al giorno per ogni inadempienza di lieve entità;
 - b. da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme di Capitolato;
 - c. da € 1.000,00 a € 3.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato.

L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni **entro e non oltre cinque giorni** dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente nella figura del RUP. Se l'Impresa, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà dell'Unione Terre d'Argine risolvere il contratto e aggiudicarlo alla seconda Impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della Ditta in dolo, a nuove gare dell'Ente secondo motivata valutazione dell'Ente medesimo in occasione della gara successiva. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell'Appaltatore è prevista l'applicazione dell'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Impresa non può opporre eccezione all'Ente e non ha titolo per il risarcimento di danni.

Art. 30 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia del servizio oggetto di appalto. L'OEA deve pertanto garantire la completezza e l'omogeneità del servizio e deve farsi carico dell'efficienza dei servizi richiesti. L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno arrecato alla Committenza od a terzi per l'inidonea esecuzione del servizio, rimanendo pertanto sollevata la Committenza da ogni pretesa risarcitoria. Il servizio dovrà essere organizzato evitando interferenze al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali della Committenza con l'osservanza degli orari prestabiliti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'OEA, e quindi s'intendono compresi nell'Offerta dello stesso, le spese relative a:

- la realizzazione del servizio nei termini previsti dal presente Capitolato e di tutti i documenti di gara;

- le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli, e registrazione del Contratto di Appalto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione;
- la garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa), destinata a rifondere la Committenza, a prima richiesta, dei danni derivanti dall'inadempienza contrattuale;
- la polizza assicurativa come descritto successivamente;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione del personale impiegato per la realizzazione del presente appalto, contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto;
- l'adozione, di propria iniziativa, nell'esecuzione dei servizi dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'OEA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'OEA non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene il medesimo OEA ogni relativa alea.

L'OEA è tenuto altresì ai seguenti obblighi:

- indicare in sede di offerta uno o più responsabili che saranno referenti dei responsabili di procedimento espressamente indicati dalla Committenza (Unione delle Terre d'Argine);
- indicare in sede di offerta il Responsabile della protezione dei dati (DPO) in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 alle successive modificazioni intervenute.

L'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l'Amministrazione quanto verso Terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura che fossero arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua quanto dei suoi dipendenti o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:

- attenersi alle disposizioni ed alle norme di buona prassi interna che saranno emanate dal Responsabile di procedimento;
- mantenere sui luoghi oggetto dell'appalto una disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite;
- utilizzare per l'attività dell'appalto personale munito dei titoli e della preparazione professionale adeguata stabiliti dalle norme legislative e contrattuali vigenti e conformi alle esigenze di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà conoscere le norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme;
- applicare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione e limitazione dei rischi anche derivanti da situazioni di straordinarietà ed emergenza (quali quelle da pandemia da Covid '19).

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a rispettare le seguenti prescrizioni:

- impegnarsi a contenere il turn over degli operatori, in modo da consentire una buona conoscenza degli alunni/e; in caso di sostituzioni garantire che i sostituti siano a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio;
- garantire da parte degli operatori un comportamento e un linguaggio corretto, riservato, diligente, rispettoso nei confronti dei minori e delle famiglie;
- mantenere pieno rispetto della riservatezza, in relazione a informazioni su fatti e circostanze inerenti gli utenti stessi;
- rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e limitazione dei rischi anche derivanti da situazioni di straordinarietà ed emergenza come da pandemia Sars-Cov-2 (Covid '19)
- informare tempestivamente il Settore Servizi educativi ed Istruzione in merito a problematiche o criticità eventualmente verificatasi con gli utenti o le loro famiglie nel corso di svolgimento dei servizi

di cui al presente appalto, ed in generale di fatti e circostanze che possano influire sul buon andamento del servizio, mantenendo altresì totale riservatezza verso terzi in merito a fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio stesso;

- non prendere ordini da estranei durante l'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- rinviare gli utenti e le loro famiglie al Settore Servizi educativi ed Istruzione dell'Unione Terre d'Argine, per la risoluzione di qualunque problematica di tipo organizzativo e/o gestionale.

Gli operatori sono inoltre tenuti a garantire il regolare svolgimento del servizio anche in caso di emergenza e/o criticità, adottando idonee soluzioni organizzative ed informandone tempestivamente il Settore Servizi educativi ed Istruzione e, se necessario, direttamente la famiglia degli utenti. Inoltre, ad integrazione e specificazione di quanto previsto nel presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà fornire all'Unione:

1. prima dell'inizio dell'appalto

- i riferimenti della sede organizzativa e del Responsabile dell'appalto come indicato nell'art.5;
- il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (ex D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.) di cui all'art. 8 del presente Capitolato;

2. entro 15 giorni dall'inizio del servizio, per ogni anno di appalto:

- elenco nominativo del personale che sarà impiegato per i servizi oggetto del presente Capitolato suddiviso per Comune, con indicazione della qualifica, dei requisiti professionali e del tipo di rapporto contrattuale intercorrente con la ditta appaltatrice. Dette informazioni dovranno essere immediatamente aggiornate in caso di variazioni nel corso della durata dell'appalto;
- "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39, per ciascun educatore impiegato nel servizio, in alternativa, specifica dichiarazione rilasciata dalla ditta appaltatrice di aver acquisito il suddetto certificato e di aver verificato l'inesistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- copia del piano formativo di cui all'art.8.8 del presente Capitolato;
- copia delle polizze assicurative e relative quietanze di pagamento. Ad ogni scadenza di pagamento delle assicurazioni la copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate, devono essere trasmessa all'Ente committente entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza.

3. entro 30 giorni dall'inizio del periodo contrattuale:

- copia del Documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 19 del Capitolato.

Ove non meglio specificato, ogni variazione e aggiornamento rispetto ai documenti presentati ed alle condizioni del personale dovranno essere comunicate al Committente con la massima tempestività. Ogni eventuale modifica rispetto a quanto indicato in sede di offerta tecnica dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante e preventivamente autorizzata.

Art. 31 – OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA

La Committenza si impegna a:

- garantire alla Ditta un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione in ragione dei giorni di effettivo servizio svolto e delle ore impiegate;
- comunicare ad ogni inizio di anno scolastico, per tutta durata contrattuale, i dati anagrafici degli utenti, gli adulti delegati al ritiro, le sedi, gli orari e il calendario scolastico;

- avvisare tempestivamente la Ditta aggiudicataria di eventuali sospensioni dell'attività didattica per qualsiasi motivo (scioperi, assemblee, elezioni o altro).

Resta inteso che l'Impresa Appaltatrice dovrà rivolgersi al Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabili con l'attività della Committenza, previa adozione, da parte dell'Impresa Appaltatrice, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione richiesta dalla particolare circostanza.

In corso d'opera, qualora dovessero modificarsi le condizioni sopra esposte, sarà cura del Committente promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare. È compito dell'Appaltatore segnalare preventivamente al Committente eventuali situazioni che devono essere mutate rispetto al piano originale che comportano variazioni delle condizioni di sicurezza.

Art. 32 – COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

La Ditta appaltatrice risponderà dei danni sia alle persone, sia alle cose cagionati all'Amministrazione appaltante o a terzi (compresi gli utenti), anche per comportamenti omissivi del personale addetto, in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da qualsiasi soggetto avanzata.

La Ditta appaltatrice si obbliga pertanto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe - idonea copertura assicurativa per:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività e ai servizi prestati, intendendosi compresi i danni derivanti dal complesso delle attività e dei servizi formanti oggetto dell'appalto, come descritto nel presente Capitolato Speciale, con tutte le attività inerenti, accessorie e complementari rispetto alle attività e servizi principali, nessuna esclusa né eccettuata, comprensiva della garanzia per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività, inclusi i soci.

La richiamata assicurazione RCT/RCO dovrà prevedere:

- nella "descrizione del rischio assicurato", l'espreso richiamo all'oggetto dell'appalto del presente Capitolato Speciale;
- massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
 - euro 5.000.000,00 per sinistro RCT, indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati;
 - euro 3.000.000,00 per sinistro RCO, con sotto limite non inferiore a euro 2.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato;

ed inoltre, relativamente alla garanzia RCT:

- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di Ditte terze (fornitori, ecc.) e, in genere, alle persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività assicurata;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - subappaltatori e loro dipendenti.
- l'estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori o di altre persone - anche non dipendenti, della Ditta appaltatrice - che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per l'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato d'oneri, compresa la R.C. riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

- l'estensione alla responsabilità civile derivante alla Ditta appaltatrice per danni subiti da non dipendenti della cui opera la stessa si avvalga;
- l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni alle cose di terzi - compresi i beni degli utenti - in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;
- l'estensione ai danni derivanti da preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato - o di persone di cui lo stesso sia tenuto a rispondere - ovvero dagli stessi detenute;
- l'estensione alla responsabilità civile da committenza di lavori e servizi;
- l'estensione ai danni da organizzazione di manifestazioni;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.

relativamente alla garanzia RCO:

- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni previste dalla richiamata disciplina - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro;
- l'estensione alle malattie professionali;
- la clausola di buona fede INAIL.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi prescritti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di garantire l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta appaltatrice si obbliga a produrre all'Amministrazione appaltante:

- copia delle appendici di variazione contrattuale emesse nel corso della durata dell'appalto;
- copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza
- immediata comunicazione scritta dell'eventuale ricevimento di un preavviso di recesso dal contratto da parte della compagnia assicuratrice.

Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta appaltatrice, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la stessa Ditta appaltatrice dalle responsabilità incumbenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non risulti coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

b) Infortuni degli utenti del servizio, per tutte le attività didattiche svolte sia durante la permanenza a scuola che durante le gite o altre attività extra scuola con indennità o somme assicurate pro capite non inferiori a:

- € 50.000,00 per morte;
- € 75.000,00 per invalidità permanente;
- € 30,00 di diaria per il caso di ricovero ospedaliero per infortunio;
- € 3.000,00 per rimborso spese sanitarie - comprese, fino al 50% del massimale, cure dentarie e spese per lenti ed occhiali - derivanti da infortunio.

Art. 33 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni la Ditta deve fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in particolare così come modificati dal D.lgs. 97/2016. In ottemperanza alle misure anticorruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Unione Terre d'Argine (Aggiornamento 2022-2024, approvato con Delibera Consiglio Unione n. 70/2022) alle dipendenze della Ditta Aggiudicataria non dovranno essere presenti in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto – Coordinatore – personale educativo assistenziale persone di cui all'art.53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001. La Committenza prevede azioni di monitoraggio annuale relative al rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.

Art. 34 – TUTELA DELLA PRIVACY

Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Ditta aggiudicataria verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dall'Unione delle Terre d'Argine. (Allegato B.7). Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato 4 al Regolamento UE) che vincoli il responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento. La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dall'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento. Per quanto riguarda, invece, i dati che saranno raccolti successivamente dalla Ditta stessa per lo svolgimento del servizio, ad integrazione di quanto ricevuto dalla Stazione Appaltante, il Titolare del trattamento sarà la Ditta aggiudicataria con tutti gli obblighi e incombenze ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia.

Art. 35 – GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

Le Ditte partecipanti alla gara dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, da liberare, per le Ditte non aggiudicatarie, appena avvenuta l'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Contestualmente alla garanzia, la Ditta dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali, secondo i tempi e le modalità che saranno appositamente indicati dall'ufficio contratti. L'Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committenza avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di Raggruppamento la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che

intendono costituire il raggruppamento medesimo. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 36 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, è competente il Foro di Modena.

Art. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nella relazione tecnica-illustrativa (compreso tutti gli allegati dei due documenti) si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia, nonché al Bando di gara, al Disciplinare ed al regolamento dei contratti della Committenza. Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nei documenti di gara potranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti.

Sono parti integranti del presente Capitolato i seguenti elaborati:

Allegati:

- B.1. Accordo di Programma Provinciale integrazione scolastica
- B.2. Allegati dell'Accordo Provinciale integrazione scolastica
- B.3. Accordi di Programma Distrettuali inclusione scolastica
- B.4. Allegati all'accordo di Programma Distrettuale inclusione scolastica
- B.5. Sedi scuole secondarie di primo e secondo grado Unione terre d'Argine
- B.6. Stima dei costi della sicurezza
- B.7. Nomina responsabile privacy
- B.8. Clausola sociale